

Sospensione dei lavori di coltivazione della cava di calcare-marmo - Sita in località "Parecchiata Madonna" del Comune di Custonaci (TP)
Ditta: "Sud Marmi s.r.l."

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo

**IL DIRIGENTE GENERALE
AD INTERIM**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "*Norme di Polizia Mineraria*";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – "*Regolamento di Polizia Mineraria*";
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 10 Febbraio 2023**, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Maurizio Costa;
- VISTO** il **D.P.Reg. n. 440 del 13 Febbraio 2023, modificato con D.P.Reg. n. 470 del 14 Febbraio 2023**, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Maurizio Costa, Dirigente di 3^a Fascia in servizio dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** l'autorizzazione n. **04/19 – 329 TP del 24/04/2019**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato la Società "**Sud Marmi s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Contrada Piano Alastri n. 46, (P.I. n. 00594340812), legalmente rappresentata dal **Dr. Vito Pellegrino**, nato a Palermo (PA) il 24/12/1975 e residente a Custonaci (TP) in via Enna n. 6, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/95 e ss.mm.ii., alla coltivazione della cava di calcare-marmo sita in C/da "**Parecchiata Madonna**" del Comune di **Custonaci (TP)**, nell'ambito della particella n. 67 (in parte) del foglio di mappa n. 81 del N.C.T. del medesimo Comune, per un periodo di anni 15 (quindici);
- VISTO** il **D.R.S. n. 1567/2022 – Reg. n. 34/22 – 329 L₆ TP del 09/11/2022**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, la Società **Sud Marmi S.r.l.**, con sede legale in Custonaci (TP), Contrada Piano Alastri n. 46 – Z.I., (P.I. n. 00594340812), legalmente rappresentata dal **Dr. Vito Pellegrino**, nato a Palermo (PA) il 24/12/1975 e residente a Custonaci (TP) in via Enna n. 21, a sospendere per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dal **10 Dicembre 2022** fino al **07 Giugno 2023**, i lavori di estrazione della cava di calcare-marmo sita nella località "**Parecchiata Madonna**" del Comune di **Custonaci (TP)**;
- VISTA** l'istanza datata **11/05/2023**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo in pari data al n. **15084**, con la quale il **Dr. Vito Pellegrino**, come sopra nominato, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta "**Sud Marmi s.r.l.**", con sede in Custonaci (TP) in Contrada Piano Alastri n. 46 Z.I., esercente la cava di calcare-marmo sita in località "**Parecchiata Madonna**" del Comune di Custonaci (TP), ha chiesto un'ulteriore sospensione di 180 giorni dei lavori nella cava "de qua", precisando che la marca da bollo n. **01200985261717** del **09/05/2023** sarà utilizzata per essere apposta al provvedimento che il Distretto Minerario autorizzerà, impegnandosi a conservare l'originale della marca da bollo per il fine sopraccitato;

VISTO il Rapporto n. 13 del 15/06/2023, redatto a seguito del sopralluogo eseguito nella cava in argomento, in data 14/06/2023, da un Funzionario Direttivo del Distretto Minerario di Caltanissetta all'uopo incaricato;

RITENUTO di accogliere, per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza suddetta, la richiesta formulata dalla società e di concedere, pertanto, la sospensione di un ulteriore 180 gg. decorrenti dal **08 Giugno 2023** fino al **04 Dicembre 2023**.

AUTORIZZA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la ditta "**Sud Marmi s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Contrada Piano Alastri n. 46 (P.I. 00594340812, legalmente rappresentata dal **Dr. Vito Pellegrino**, nato a Palermo (PA) il 24/12/1975 e residente a Custonaci (TP) in Via Enna n. 6, è **autorizzata a sospendere** i lavori di coltivazione nella cava di calcare-marmo sita nella C/da "**Parecchiata Madonna**" del Comune di Custonaci (TP) esercita in forza l'autorizzazione n. **04/19 – 329 TP del 24/04/2019**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di 180 giorni a decorrere dal **08 Giugno 2023** fino al **04 Dicembre 2023**.
- Art. 2** Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di **Custonaci (TP)** e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione.
- Tuttavia, l'allontanamento di eventuali blocchi di calcare/marmo, prodotti in epoca antecedente alla data di decorrenza del provvedimento di cui si tratta, è consentito previa comunicazione da inoltrare a questo Ufficio.
- Art. 3** Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Art. 4** La Società "**Sud Marmi s.r.l.**" è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.
- Art. 5** Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava "*de qua*", sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge

Palermo li, **17/07/2023**

L'Istruttore Direttivo
Sig.ra Iole Campo



Il Dirigente Generale
ad interim

Ing. Maurizio Costa

n.q. Ing. Capo ad interim del Distretto Minerario